



ANGELO FRANCESCO NICOTRA

NOTAIO

REPERTORIO N. 2484

RACCOLTA N. 2062

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

VERBALE DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventitré. Il giorno quattordici del mese di febbraio.

(14 febbraio 2023)

In Sassari, nel mio studio, via Roma n. 3, alle ore dodici e minuti venticinque.

Avanti a me Dott. Angelo Francesco Nicotra, Notaio in Sassari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

è presente

- **CONCONI PIER PAOLO**, nato a Sassari il giorno 1 dicembre 1951, ivi residente in via Sieni n. 8/a, codice fiscale CNC PPL 51T01 I452D, il quale mi dichiara di agire nella sua esclusiva qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "**COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO**", con sede in Sassari, corso Vico n. 14, iscritta presso il Registro Imprese di Sassari al numero, codice fiscale 92009910909, partita I.V.A. 01140960905, R.E.A. n. 150651, associazione riconosciuta iscritta al n. 3 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Sassari nonché presso il Registro Imprese di Sassari, costituita con atto a rogito Notaio Antonello Simone Scanu di Sassari in data 15 aprile 1983, rep. n. 80182/7455, il cui statuto da ultimo è stato modificato con verbale assembleare redatto dal Notaio Gaetano Porqueddu di Sassari in data 29 settembre 1998, rep. n. 49908/23570 registrato a Sassari il 30 settembre 1998.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita in prima adunanza l'assemblea dei soci della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Adeguamento statuto dell'Associazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017 per iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore

2. Cambio indirizzo sede legale

3. Varie ed eventuali".

Indi il comparente mi chiede di redigere pubblico verbale della suddetta assemblea e, a ciò aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto associativo, il comparente, il quale

accerta e constata

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all'art. 11 (undici) del vigente statuto;

- che sono presenti gli associati di cui al **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", dal quale risulta la presenza di n. 7 (sette) associati sugli attuali n. 7 (sette) associati totali iscritti nel relativo registro;

Registrato

a Sassari

il 21/02/2023

n. 1616

Serie 1T

pagati € 200,00

Modello Unico

- che è presente il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente e dei signori **Chessa Stefano**, nato a Sassari il giorno 30 marzo 1973 (Vicepresidente) e **Conti Luisella Maria**, nata a Nuoro il giorno 21 febbraio 1967 (Consigliere);
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea regolarmente costituita a norma dell'art. 12 (dodici) dello Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, chiamandomi a fungere da segretario.

D I S C U S S I O N E

Prende la parola il Presidente il quale espone che, come noto, al fine di sostenere e favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune e la promozione sociale, il legislatore, con il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice Del Terzo Settore o CTS), ha disposto il riordino e la revisione organica della disciplina già vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Il Presidente propone quindi di adottare un nuovo testo dello Statuto contenente gli adeguamenti al d.lgs. n. 117/2017 e di deliberare la delega a sé medesimo, quale rappresentante legale dell'Associazione, ad adottare gli eventuali provvedimenti e deliberazioni al fine di consentire alle competenti autorità il controllo richiesto sulla sussistenza dei requisiti di legge e di verificare la conformità delle norme statutarie a quelle inderogabili, eventualmente apportando tutte le modifiche necessarie allo Statuto al fine di ottenere l'iscrizione nei pubblici registri (e nel RUNTS in particolare).

Il Presidente precisa che, per il conseguimento della personalità giuridica, l'art. 22, comma 4, CTS prevede, per le associazioni, un patrimonio minimo di Euro 15.000,00. Prevede inoltre che, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore debba risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il comma 1-bis dell'art. 22 CTS dispone che per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, che ottengono l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 361/2000.

Indi il Presidente illustra ai presenti il nuovo testo dello statuto sociale, già trasmesso agli associati per conoscenza, evidenziando le novità introdotte fra cui la modifica dell'indirizzo della sede sociale che, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, sarà in **Comune di Sassari, Corso Cossiga n. 5 c/o il Cine Teatro Astra.**

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

D E L I B E R A

- I -

di adottare il nuovo statuto dell'associazione contenente, fra l'altro, il nuovo indirizzo della sede legale (Sassari, Corso Cossiga n. 5 c/o il Cine Teatro Astra);

- II -

Di confermare, quali membri del Consiglio Direttivo, fino a revoca, i signori Conconi Pier Paolo (presidente), Chessa Stefano (Vice Presidente) e Conti Luisella Maria (Consigliere) che, presenti, accettano l'incarico.

- III -

di delegare il Presidente dell'Associazione ad adottare tutte le deliberazioni e provvedimenti richiesti dalla legge, anche integrando o rettificando la formulazione dei vari articoli dello Statuto al solo scopo di adeguarlo alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni per il perfezionamento della procedura di iscrizione nei pubblici registri di competenza.

Indi il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto dell'associazione** e la **relazione giurata di stima** sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi ex art. 22 C.T.S., redatta dal Dott. Antignano Oreste Antonio, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Io Notaio, sulla base della sopra allegata relazione giurata di stima, attesto che sussistono i requisiti patrimoniali minimi di cui all'art. 22 C.T.S. per l'ottenimento della personalità giuridica.

Essendo così esaurito l'ordine del giorno, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore tredici e minuti venticinque.

Del presente verbale, redatto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e di mia mano in parte, unitamente con quanto allegato sotto la lettera "B" (dispensandomi dalla lettura dei restanti allegati) ho dato lettura al comparente, il quale lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e minuti trenta. Occupa sei pagine intere e quanto fin qui della settimana di due fogli.

F.to Pier Paolo Conconi

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio

ELENCO SOCI "LA BOTTE E IL CILINDRO"
AGGIORNATO AL 06 maggio 2022

cognome	nome	nato a	il	residenza	indirizzo	cod. fisc.	carica
Conconi	Pier Paolo	Sassari	01/12/51	Sassari	Via Sieni 8/a	CNCPPL51T01I452D	Presidente
Chessa	Stefano	Sassari	30/03/73	Sassari	Via della Noce 1	CHSSFN73C30I452U	Vice Presid.
Conti	Luisella	Nuoro	21/02/67	Sassari	Via Sieni 8/a	CNTLL67N61F979K	Consigliere
Cossiga	Daniela	Sassari	27/01/66	Sassari	C.so V. Emanuele 29	CSSDNL66A67I452L	
Manunta	Giommaria	Tissi	17/11/57	Tissi	Via Roma 106	MNNGMR57S17L180K	
Imperio	Nadia Irene	Torino	21/12/67	Ossi	Via V. Emanuele, 69	MPRNRN67T61L219Z	
Pittalis	Consuelo	Sassari	20/09/76	Sassari	P.zza Castello, 11	PTTCSL76P60I452R	

Le cariche dei componenti gli organi statutari sono state rinnovate in data 09/09/2014, verbale n. 6; tali cariche vigeranno fino a revoca.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Pier Paolo Conconi)



Compagnia Teatro
La Botte e il Cilindro
Sassari





ALL. "B" AL REP. 2484/2062
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO - Ente del Terzo settore"

Art. 1

(Sede e durata)

1.1 È costituita, nel rispetto del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia l'Associazione denominata **"COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO - Ente del Terzo Settore"** (o **"COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO E.T.S."**).

L'Associazione ha sede in **Comune di Sassari, Corso Cossiga n. 5 c/o il Cine Teatro Astra**. (d'ora in avanti denominata *"Associazione"*). Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modifica dello Statuto.

1.2 ☐ Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie.

1.3 ☐ L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 ☐ L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- l'organizzazione, la produzione, l'esercizio, l'allestimento, la circuitazione di spettacoli teatrali e di altre attività relative alla promozione, al perfezionamento professionale, allo studio e alla ricerca sui linguaggi teatrali e dello spettacolo in genere, con particolare riguardo ai settori ragazzi, giovani e sperimentazione;
- la realizzazione di festival, rassegne, mostre, seminari, laboratori, conferenze, convegni, iniziative di animazione in spazi pubblici, corsi di aggiornamento e corsi professionali sui diversi aspetti della teoria e della pratica dello spettacolo, nonché realizzazione di audiovisivi;
- la promozione e l'organizzazione di tutte quelle iniziative e servizi inerenti attività artistiche, editoriali, sociali e ricreative che consentano di sollecitare momenti di confronto su temi relativi all'organizzazione e alla produzione culturale, e al rapporto fra teatro, cinema, letteratura, scuola, istituzioni, altre forme artistiche e di spettacolo e altri media;
- la gestione, in collaborazione con gli Enti e gli organismi più appropriati, di spazi pubblici e privati per consentire lo svolgimento delle attività realizzate, prodotte, distribuite o promosse dall'Associazione o da terzi.

2.2 ☐ L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie (ossia non prevalenti) e strumentali (ossia funzionali) rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi. Dette attività diverse potranno essere quelle che saranno successivamente individuate dall'Assemblea dei Soci e dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 2021 n. 107. Sarà onere dell'organo di amministrazione segnalare il criterio scelto per il rispetto della secondarietà, e di ciò si dovrà dare conto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendi-

conto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, tanto è vero che esso è oggetto di verifica da parte dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 30, comma 7, del CTS.

2.3☐L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.4☐Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 *(Associati)*

3.1☐Sono Associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.2☐L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli Associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3☐La qualifica di Associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia. Il Consiglio Direttivo consente la consultazione dei libri dell'Associazione agli aventi diritto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, anche via e-mail o PEC. Eventuali spese per le copie sono a carico del richiedente.

3.4☐Gli Associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5☐Ogni Associato è tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa. Le quote associative sono stabilite, ed il loro importo può essere modificato, annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

3.6☐Ogni Associato può denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 *(Ammissione degli Associati)*

4.1☐L'ammissione all'Associazione in qualità di Associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione redatta sull'apposito modulo predisposto dal medesimo organo e contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e/o PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.2☐Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 (sessanta)

giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3□La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

4.4□La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5□Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva e comunica l'esito della deliberazione all'interessato entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

5.1□La qualità di Associato è assunta a tempo indeterminato, salvo che l'Associato, in sede di domanda di associazione, abbia assunto l'obbligo di far parte della stessa per un determinato lasso di tempo.

5.2□E' ammesso il recesso *ad nutum* dall'Associazione, da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o PEC: in tal caso, il recesso ha effetto al termine dell'anno in corso purché sia stato comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno ai sensi dell'art. 24 c.c. Non ha diritto di recedere *ad nutum* l'Associato che abbia assunto l'obbligo di far parte dell'Associazione per un determinato lasso di tempo.

5.3□E' sempre ammesso il recesso per giusta causa: in tal caso, il recesso ha efficacia immediata ma non libera il recedente dall'obbligo di versamento delle quote associative per l'anno in corso.

5.4□L'Associato può essere escluso per giusta causa, ossia per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di Associato o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, non computandosi nei quorum deliberativo e costitutivo il voto dell'associato che sia anche membro del Consiglio Direttivo e della cui esclusione si tratta. La delibera di esclusione è comunicata all'associato via raccomandata a.r. o PEC entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi con raccomandata a.r. o PEC entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della delibera di esclusione, a pena di decadenza. E' fatto salvo il diritto dell'associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione ai sensi dell'art. 24 c.c.

5.5□Ai fini dell'esclusione, costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5.6□Il decesso della persona fisica associata o lo scioglimento della persona giuridica comporta il venir meno del rapporto associativo.

5.7□Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Qualità di volontario)

6.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

6.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

6.4 L'Ente è tenuto a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

7.2 Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, anche ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli Associati in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1□L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'Associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.2□L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio di esercizio e, eventualmente, del Bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

8.3□L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato mediante lettera raccomandata, e-mail o PEC a ciascun Associato, all'indirizzo risultante dal libro degli Associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, le modalità, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'Ordine del giorno.

8.4□L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'Associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario od opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

8.5□Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli Associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

8.6□Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Ogni Associato ha un voto, ad eccezione degli Associati che siano Enti del Terzo settore, ai quali è attribuito un voto ogni trenta Associati fino ad un massimo di cinque voti. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati. Il voto si esercita in modo palese. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

8.7□L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza.

8.8□Per deliberare la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

8.11□L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione senza la necessaria presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma anche mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 9

(Consiglio Direttivo)

9.1□Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli Associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione ed all'esclusione degli Associati;

- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

9.2□ Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

9.3□ Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque, specificamente fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti Associati.

9.4□ Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

9.5□ Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

9.6□ I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica sino a revoca.

9.7□ La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità. È considerato dimissionario il Consigliere che non partecipi alle riunioni del Consiglio per un anno, in assenza di giustificato motivo. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per la nomina dei nuovi amministratori.

9.8□ Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno quindici giorni prima della riunione, ridotti a cinque in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

9.9□ Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

9.10□ Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'adunanza al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

9.11□ Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

9.12□ Si estendono agli amministratori le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art.

Art. 10

(Presidente del Consiglio Direttivo)

10.1□ Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.2□ Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

10.3□ In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Art. 11

(Organo di controllo)

11.1□ L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

11.2□ L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra non Associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

11.3□ L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

11.4□ L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del d.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il Bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.

11.5□ I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12

(Revisione legale dei conti)

12.1□ Il Revisore legale è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017.

12.2□Se la Revisione legale è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 13

(Responsabilità)

13.1□Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Art. 14

(Patrimonio)

14.1□Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli Associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli Associati, da eredità, donazioni e dagli avanzi di gestione comunque denominati.

14.2□Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 2.

14.3□E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.4□Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del d.lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari au-

torizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15

(Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale)

15.1□L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

15.2□Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un Bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

15.3□Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il Bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

15.4□L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

16.1□In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore (e salva diversa destinazione di legge).

F.to Pier Paolo Conconi

F.to Angelo Francesco Nicotra Notaio

ALL' C' REP. N. 2484/2002

REPERTORIO N° 2483

-----VERBALE DI ASSEVERAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitré. Il giorno quattordici del mese di febbraio.

----- (14 febbraio 2023) -----

In Sassari, nel mio studio, via Roma n. 3, alle ore dodici e minuti quindici.

Avanti a me Dott. Angelo Francesco Nicotra, Notaio in Sassari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, -----
----- è presente -----

- **ANTIGNANO ORESTE ANTONIO**, nato a Sassari il giorno 9 febbraio 1970, domiciliato presso il suo studio professionale in Sassari, piazza d'Italia n. 9, codice fiscale NTG RTN 70B09 I452H, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari al n. 301/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 133986. -----

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di asseverare con giuramento la **perizia di stima** da lui redatta ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282 del 24 dicembre 2002, come modificato dall'art. 1, commi 1122-1123, Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, che in originale si allega al presente allo sotto la lettera "A" omessano la lettura per espressa rinuncia del comparente, con il mio consenso. -----



Aderendo a tale richiesta, io Notaio ammonisco il comparente dell'obbligo di dire la verità e sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti.-----

Indi il comparente presta il giuramento di rito, pronunciando quanto segue:-----

"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto nelle operazioni che mi sono state affidate al solo scopo di far conoscere la verità".-----

----- Richiesto,

io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e di mia mano in parte e da me letto al comparente che, interpellato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore *dieci e*

minuti venti. -----

Occupi una pagina intera e quanto fin qui della seconda di un foglio. -----

Ante Notario Aut. No

[Signature]





dr. Oreste Antignano
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Al. 4° REP N° 2483

PERIZIA GIURATA DI STIMA

della **COMPAGNIA TEATRO 'LA BOTTE E IL CILINDRO'**

alla data del 31 dicembre 2022.

*Perizia redatta ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282 del 24.12.2002,
come modificato dall'art. 1, commi 1122 - 1123, della Legge n. 178 del 30.12.2020.*



1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Oreste Antonio Antignano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari al nella sezione "A" al n. 301 e al Registro dei Revisori Legali al n. 133986, con studio in Sassari, Piazza d'Italia n. 9, è stato incaricato di redigere la presente perizia di stima della Associazione COMPAGNIA TEATRO 'LA BOTTE E IL CILINDRO', con sede legale in Sassari, Corso G.B. Vico n. 14, iscritta al R.E.A. della CCIAA di Sassari al n. 150651 (di qui in poi "l'Associazione").

2. FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

L'incarico di predisporre la presente perizia è stato conferito dall'Associazione con lettera di incarico del 1/12/2022 ed essa è redatta ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 282 del 24.12.2002, come da ultimo modificato dall'art. 1, commi 1122-1123, della Legge n. 178 del 30.12.2020.

Come richiesto dalle richiamate norme di riferimento, la presente perizia è finalizzata alla valutazione dell'intero patrimonio dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2022.

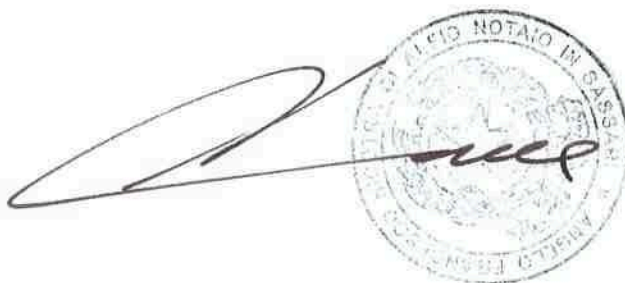
3. OGGETTO DELLA STIMA

La presente valutazione ha per oggetto la stima dell'intero Patrimonio dell'Associazione, ossia la stima del suo "Valore economico".

Al riguardo è opportuno sottolineare che per "Valore economico" (o "Valore corrente teorico") si intende quel valore che, in normali condizioni di mercato, può essere considerato congruo per il Capitale economico di una Associazione o di un'azienda, valore che può essere negoziato tra un compratore e un venditore in condizioni di assoluta libertà di agire e in possesso di un ragionevole grado di conoscenza delle condizioni di mercato e dei fatti rilevanti connessi all'oggetto della negoziazione.

Il "Valore economico" rappresenta quindi una stima di una realtà complessa e articolata, determinata in modo sostanzialmente razionale e dimostrabile. Tale valore si discosta quindi sia dal "Valore soggettivo", determinato in funzione delle prospettive e dell'utilità per una delle parti, sia dalla nozione di "prezzo", che tiene conto di fenomeni contingenti in relazione alla domanda e all'offerta nonché delle motivazioni delle controparti e della forza negoziale delle stesse.

Ant





4. DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

Come già evidenziato, e in ossequio a quanto richiesto dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 282 del 24.12.2002 e successive modifiche, la valutazione dell'intero Patrimonio dell'Associazione, indicata nella presente perizia, è riferita alla data del 31 dicembre 2022.

5. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Per l'esecuzione dell'incarico e per la predisposizione della presente relazione sono stati ottenuti dall'Organo amministrativo dell'Associazione e dal servizio amministrativo della stessa le necessarie informazioni e i documenti rilevanti. In particolare, i documenti ottenuti ed utilizzati sono di seguito elencati:

- i Bilanci degli esercizi 2019, 2020, 2021 dell'Associazione, regolarmente approvati dall'Assemblea degli Associati;
- il Progetto di Bilancio provvisorio redatto a data del 31/12/2022;
- la documentazione contabile dell'Associazione relativa agli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (in particolare, i Bilanci di verifica di chiusura esercizio e le schede contabili per alcune delle principali voci contabili);
- gli estratti rilevanti dei libri sociali dell'Associazione;
- la visura camerale aggiornata dell'Associazione;
- le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP regolarmente presentate negli esercizi 2020, 2021, 2022;
- altri documenti contabili ed amministrativi riguardanti le attività, le passività, i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2022.

6. IPOTESI E LIMITI DELL'INCARICO

Il lavoro svolto e le conclusioni raggiunte nella presente perizia di stima devono essere interpretati alla luce delle seguenti ipotesi e limiti:

- l'Associazione è stata valutata in condizioni di autonomia, ossia come realtà a sé stante e indipendente e in ipotesi di continuità dell'attività esercitata, senza sostanziali mutamenti nella gestione della stessa;
- la stima è stata effettuata alla luce di elementi di previsione e di valutazione ragionevolmente ipotizzabili. Nell'esecuzione della stima, inoltre, non si è tenuto conto della possibilità del verificarsi di eventi di natura straordinaria o non prevedibile;
- tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico sono state fornite dall'Organo amministrativo dell'Associazione e dagli addetti al servizio amministrativo della stessa, i quali sono pertanto responsabili della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti;

Aut. per

[Signature]





- tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'incarico sono stati sottoposti a verifica nei limiti delle necessità connesse alla redazione della presente perizia. Peraltro, la documentazione contabile non è stata sottoposta a procedure di revisione contabile e pertanto i risultati valutativi cui si è pervenuti non possono in alcun modo considerarsi quali un giudizio di revisione, neppure parziale o limitato.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento dell'incarico ricevuto può sinteticamente scomporsi nelle fasi di seguito elencate:

- accettazione dell'incarico di predisporre la perizia giurata di stima, evidenziando le sue finalità;
- ottenimento, in più fasi successive, della documentazione contabile e amministrativa concernente l'Associazione, necessaria per eseguire la valutazione;
- analisi ed approfondimento dell'attività svolta dall'Associazione;
- analisi delle proiezioni economiche e finanziarie fornite dall'Associazione e valutazione del loro grado di attendibilità;
- individuazione e applicazione del metodo di valutazione ritenuto adatto nel caso specifico, selezionato tra quelli comunemente accettati dalla prassi professionale e ritenuto adeguato in relazione alle caratteristiche dell'Associazione e alle finalità della valutazione.

8. L'ASSOCIAZIONE OGGETTO DI VALUTAZIONE

8.1. LA COMPAGINE SOCIALE

La compagine sociale, alla data di riferimento del 31 dicembre 2022, risulta così formata:

COGNOME	NOME	NATO A	IL	RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	CARICA
Conconi	Pier Paolo	Sassari	01/12/51	Sassari	Via Sieni 8/a	CNCPPL51T01I452D	Presidente
Chessa	Stefano	Sassari	30/03/17	Sassari	Via della Noce 1	CHSSFN73C30I452U	Vice Presidente
Conti	Luisella	Nuoro	21/02/67	Sassari	Via Sieni 8/a	CNTLLL67N61F979K	Consigliere
Cossiga	Daniela	Sassari	27/01/66	Sassari	C.so V. Emanuele 29	CSSDNL66A67I452L	
Manunta	Giommaria	Tissi	17/11/57	Tissi	Via Roma 106	MNNGMR57S17L180K	
Imperio	Nadia Irene	Torino	21/12/67	Ossi	Via V. Emanuele, 69	MPRNRN67T61L219Z	
Pittalis	Consuelo	Sassari	20/09/76	Sassari	P.zza Castello, 11	PTTCSL76P60I452R	

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato fino revoca con delibera dell'Assemblea in data 09/03/2018.





8.2. LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

L'Oggetto sociale risultante dallo Statuto dell'Associazione consiste nelle seguenti principali attività, che risultano in concreto esercitate:

“L'Associazione, senza finalità di lucro, si propone di promuovere, valorizzare e diffondere le diverse forme artistiche, culturali e di spettacolo attraverso:

a) l'organizzazione, la produzione, l'esercizio, l'allestimento, la circuitazione di spettacoli teatrali e di altre attività relative alla promozione, al perfezionamento professionale, allo studio e alla ricerca sui linguaggi teatrali e dello spettacolo in genere, con particolare riguardo ai settori ragazzi, giovani e sperimentazione;

b) la realizzazione di festival, rassegne, mostre, seminari, laboratori, conferenze, convegni, iniziative di animazione in spazi pubblicitari, corsi di aggiornamento e corsi professionali sui diversi aspetti della teoria e della pratica dello spettacolo;

c) la promozione e l'organizzazione e di tutte quelle iniziative e servizi inerenti attività artistiche, editoriali, sociali e ricreative che consentano di sollecitare momenti di confronto su temi relativi all'organizzazione e alla produzione culturale, e al rapporto fra teatro, cinema, letteratura, scuola, istituzioni, altre forme artistiche e di spettacolo e altri media;

d) la gestione, in collaborazione con gli enti e gli organismi più appropriati, di spazi pubblici e privati per consentire lo svolgimento delle attività realizzate, prodotte, distribuite o promosse dall'Associazione o da terzi.

L'attività potrà essere svolta anche in sintonia e in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche e universitarie nazionali e internazionali.

L'Associazione potrà attivare tutte le iniziative (promozione di informazione, realizzazione di centri di studio, rapporti con organismi omologhi, istituzioni e biblioteche pubbliche o private, rapporti con la stampa, l'editoria, la televisione, il cinema, documentazione audio-video e multimediale, progettazione e realizzazione di eventi multimediali e/o interdisciplinari, ecc.) e compiere tutte le operazioni, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari idonee per il conseguimento degli scopi di cui sopra, facendo conoscere i servizi dell'Associazione stessa a migliorarne l'immagine complessiva.

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere occasionalmente attività di natura commerciale sempre che sia funzionale agli obiettivi dell'Ente.”

8.3. LE GRANDEZZE PATRIMONIALI ED ECONOMICHE DELL'ASSOCIAZIONE NEL QUADRIENNIO 2019-2022.

Nei due prospetti che seguono sono riportate le consistenze patrimoniali dell'Associazione, raggruppate nelle voci principali, riferite al quadriennio 2019-2022, assunte dai relativi Bilanci d'esercizio 2019, 2020 e 2021 e dal Progetto di Bilancio al 31/12/2022:

Stato Patrimoniale	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Attivo				
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	1.311 €
Immobilizzazioni materiali	16.611 €	12.654 €	22.026 €	23.795 €
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
Rimanenze	-	-	-	-
Crediti e risconti attivi	640.597 €	502.488 €	487.889 €	480.329 €
Disponibilità liquide	61.897 €	43.471 €	71.914 €	79.760 €
Totale attivo	719.105 €	558.613 €	581.829 €	585.195 €

Antignano

[Signature]





dr. Oreste Antignano
COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE



Passivo				
Patrimonio netto	45.267 €	49.829 €	61.385 €	52.667 €
Fondi per rischi, oneri e TFR	30.276 €	30.850 €	63.779 €	68.370 €
Finanziamenti e altri debiti finanziari	-	-	-	-
Altri debiti e risconti passivi	643.562 €	477.934 €	456.665 €	464.157 €
Totale passivo	719.105 €	558.613 €	581.829 €	585.195 €

Nel prospetto che segue sono riportati i conti economici dell'Associazione, riclassificati a Valore Aggiunto riferite al quadriennio 2019-2022:

Conto Economico	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Valore della produzione	435.319	318.019	383.459	428.554
Costi della produzione	213.838	221.731	195.180	235.066
Valore Aggiunto	221.481	96.288	188.279	193.488
Costi del personale	204.734	83.721	160.644	193.144
EBITDA	16.747	12.567	27.635	344
Ammortamenti e svalutazioni reddito dell'esercizio	5.182	5.062	6.309	7.555
EBIT	11.565	7.505	21.326	- 7.211
Imposte	3.656	-	5.408	-
NOPAT	666	4.563	11.555	- 8.715

9. METODI DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO

9.1. LA NOZIONE DI CAPITALE ECONOMICO

Il Capitale di impresa, come ampiamente condiviso nell'ambito della dottrina e della prassi economico-aziendale, costituisce un'entità astratta che, in funzione delle finalità che si intendono perseguire con il processo di valutazione, è soggetta a diversi sistemi (o metodi) di misurazione e quantificazione.

Più precisamente sono in genere distinte, tra le altre, le seguenti configurazioni di Capitale:

- il *Capitale di funzionamento*, che rappresenta il valore patrimoniale di un'azienda o di un'impresa, determinato sulla base dei criteri e delle normative previsti per la redazione dei Bilanci d'esercizio delle Associazione, integrati dalle prescrizioni della prassi contabile;
- il *Capitale di liquidazione*, che rappresenta il valore dell'azienda o dell'impresa allorché sia prevista la definitiva cessazione dell'attività esercitata e che viene determinato quale differenza tra il valore di presunto realizzo delle attività e il valore di presunta estinzione delle passività;
- il *Capitale economico (Enterprise Value)*, che rappresenta il valore attribuito ad un'azienda o ad un'impresa in occasione del trasferimento (totale o parziale) del suo Capitale proprio, ovvero in

Oreste Antignano

[Signature]





occasione di operazioni societarie straordinarie (tipicamente fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni).

La valutazione del Capitale economico deve ispirarsi quanto più possibile a criteri di *generalità*, *razionalità*, *dimostrabilità* e, infine, *stabilità*:

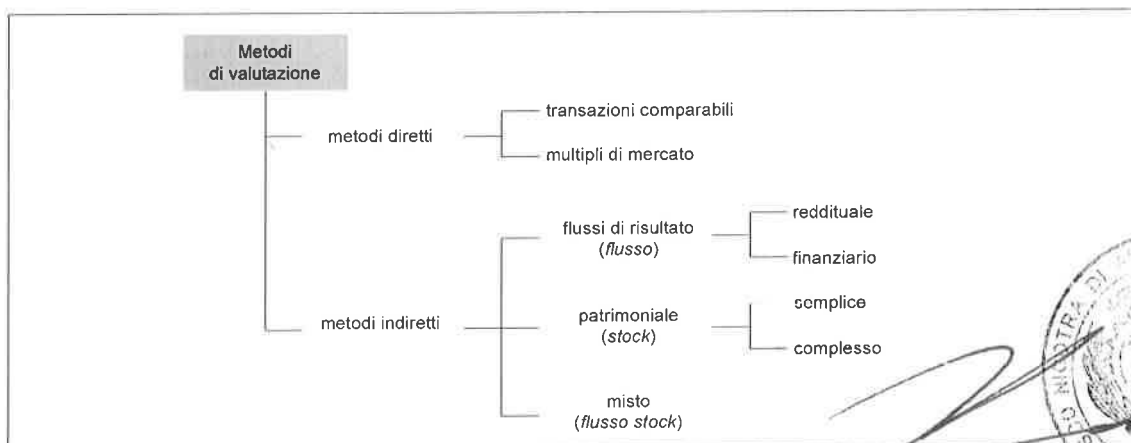
- *generalità* nel senso che la valutazione non deve essere influenzata dagli effetti contingenti di domanda e offerta e, più in generale, dalle caratteristiche delle parti interessate alla negoziazione e dal loro potere contrattuale;
- *razionalità* nel senso che la stima del valore deve essere raggiunta mediante uno schema logico, chiaro e condivisibile;
- *dimostrabilità* nel senso che i valori utilizzati per la costruzione della stima, in base al metodo di valutazione prescelto, devono avere un grado accettabile di credibilità, ragionevolezza e attendibilità;
- *stabilità* nel senso che i valori utilizzati per la costruzione della stima devono essere quanto più possibile normalizzati: devono cioè essere depurati degli effetti di eventuali componenti straordinarie od occasionali, per loro natura non ripetibili.

9.2. I METODI DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO

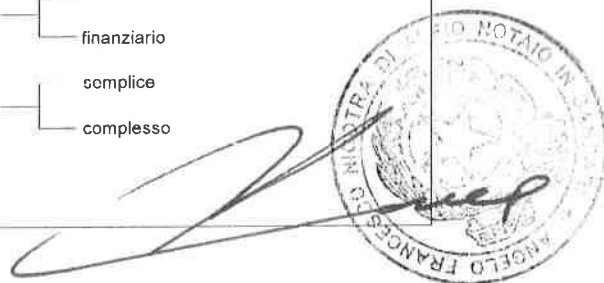
Per la valutazione del Capitale economico di un'impresa è possibile fare ricorso a differenti metodi di valutazione, elaborati dalla prassi professionale. È quindi opportuno fornire una sintesi dei metodi di valutazione applicabili, suddividendoli in:

- *metodi di valutazione diretti* che, ai fini della stima del valore del Capitale economico, fanno prevalentemente riferimento agli effettivi prezzi espressi dal mercato per quote di Capitale dell'impresa oggetto di valutazione o di imprese similari (ad esempio: prezzi dei titoli azionari negoziati in mercati regolamentati, transazioni comparabili ovvero multipli di determinate grandezze aziendali);
- *metodi di valutazione indiretti* che impostano il processo di stima del Capitale economico sulla base di grandezze flusso (metodi reddituali e finanziari), sulla base di grandezze stock (metodi patrimoniali semplici e complessi) oppure sulla base di grandezze flusso e stock (metodi patrimoniali-reddituali o metodi misti).

Una sintetica rappresentazione dei metodi di valutazione utilizzabili per la stima del Capitale economico di un'impresa è quindi la seguente:



Antignano





Nell'ambito delle due macro-categorie di metodi valutativi (metodi diretti e metodi indiretti) l'attuale prassi professionale tende a privilegiare, in quanto dotati di maggiore obiettività, da una parte i metodi basati sulla misurazione dei flussi finanziari (tra i "metodi indiretti") e, dall'altra parte, i due "metodi diretti" ("transazioni comparabili" e "multipli di mercato"), dei quali viene di seguito indicata una sintetica descrizione.

9.3. SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

Nel caso specifico della presente valutazione si è ritenuto di utilizzare, come metodo valutativo principale, il metodo patrimoniale semplice sinteticamente descritto nel successivo paragrafo; scelta determinata dalla considerazione che, in generale, si tratta di un metodo obiettivo, largamente accettato e utilizzato dalla prassi professionale e dalle *best practices* di riferimento e corrispondete agli obiettivi dell'analisi in esame.

10. IL METODO DI VALUTAZIONE PATRIMONIALE SEMPLICE

Il metodo di valutazione patrimoniale semplice identifica il valore del Capitale economico di una entità con il valore del suo Patrimonio netto rettificato e espresso a valori correnti.

Tale valore è quindi la rappresentazione del Patrimonio netto contabile, rettificato in aumento o in diminuzione in funzione delle differenze riscontrabili tra i valori correnti degli elementi dell'attivo e del passivo e i corrispondenti valori contabili.

Sostanzialmente, il processo valutativo in applicazione del metodo patrimoniale semplice può essere così riassunto:

- (+) Identificazione dei valori contabili delle attività alla data di riferimento
- (-) Identificazione dei valori contabili delle passività alla data di riferimento
- (=) Patrimonio netto contabile alla data di riferimento (K)
- (+)/(-) Differenze tra valori correnti e valori contabili delle attività e passività alla data di riferimento (rettifiche)
- (+)/(-) Eventuale effetto fiscale delle rettifiche
- (=) Patrimonio netto rettificato, a valori correnti (K')

La formula che esprime il valore di una Associazione in applicazione del metodo patrimoniale semplice è quindi la seguente:

$$EV = (A_t - P_t) +/- R_t +/- T_t$$

o anche:

$$EV = K_t +/- R_t +/- T_t = K'_t$$

dove:

EV = valore del Capitale economico

A_t = attività contabili alla data di riferimento t





P_t = passività contabili alla data di riferimento t

R_t = rettifiche alle attività e passività contabili (differenze tra valori correnti e valori contabili)

T_t = effetto fiscale complessivo delle rettifiche R_t

K_t = Patrimonio netto contabile alla data di riferimento t

K'_t = Patrimonio netto rettificato, a valori correnti, alla data di riferimento t

11. VALUTAZIONE DELL'ENTERPRISE VALUE

11.1 VALUTAZIONE DELL'ENTERPRISE VALUE IN APPLICAZIONE DEL METODO PATRIMONIALE SEMPLICE

Ai fini dell'applicazione del metodo patrimoniale semplice occorre innanzi tutto individuare le attività e passività costituenti il Patrimonio netto contabile alla data di riferimento per apportare, successivamente, le rettifiche necessarie ad esprimere il Patrimonio netto a valori correnti.

11.2. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

L'organo amministrativo dell'Associazione ha predisposto il progetto di Bilancio alla data del 31 dicembre 2022, i cui dati sono di seguito riportati:

Attività	31/12/2022
Marchi	-
Immobili	-
Partecipazioni	-
Crediti	€ 480.229
Disponibilità liquide (conti e depositi bancari)	€ 79.760
Totale Attività	€ 559.989

Passività e Patrimonio netto	31/12/2022
Debiti	€ 464.157
Patrimonio netto	€ 52.667
Totale passività	€ 516.825

Di seguito è riportato il dettaglio delle voci che costituiscono il Patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2022.

Aut. pres.



dr. Oreste Antignano
COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE



Patrimonio netto	31/12/2022
Capitale sociale	€ 42.332
Riserve	€ 19.051
Utili riportati	-€ 8.715
Totale Patrimonio netto	€ 52.667

È stata verificata l'attendibilità della situazione patrimoniale riportata nelle precedenti tabelle esaminando la documentazione contabile e amministrativa di supporto (inclusi, per verifica di continuità e raffronto, i Bilanci degli esercizi precedenti).

11.2. LE RETTIFICHE AI VALORI PATRIMONIALI

Come precedentemente anticipato, ai fini di pervenire al valore del Patrimonio netto rettificato, occorre apportare al Patrimonio netto contabile le rettifiche necessarie ad esprimere tale grandezza a valori correnti.

11.3. LA STIMA DEL VALORE DELL'ASSOCIAZIONE IN APPLICAZIONE DEL METODO PATRIMONIALE

Si sono quindi ottenuti tutti i dati per esprimere il valore corrente, alla data del 31 dicembre 2022, del Patrimonio netto rettificato dell'Associazione, come risulta indicato nel seguente prospetto.

Situazione patrimoniale a valori correnti dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2022			
	Valore contabile	Rettifiche	Valore corrente
Immobilizzazioni	€ 25.106		€ 25.106
Crediti	€ 480.229		€ 480.229
Disponibilità liquide	€ 79.760		€ 79.760
Totale attività	€ 585.095	€ 0	€ 585.095
Debiti	€ 464.157		€ 464.157
Patrimonio netto	€ 52.667	€ 0	€ 52.667
Totale passività e Patrimonio netto	€ 516.825	€ 0	€ 516.825

Il valore del Patrimonio netto rettificato ed espresso a valori correnti alla data del 31 dicembre 2022, come risulta dalla sopra riportata tabella, è pari ad Euro 516.825,00, non essendovi rettifiche da considerare utili ai fini della corrente valutazione.

Pertanto, in applicazione del metodo di valutazione patrimoniale semplice, operati gli arrotondamenti, è possibile individuare il valore dell'intero patrimonio dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2022 in Euro 517.000,00.

Antignano






dr. Oreste Antignano

COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

12. EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO

È stato verificato che, successivamente alla data di riferimento della presente valutazione e sino alla data di sottoscrizione e giuramento della presente perizia, non sono intervenuti fatti di rilievo, né sono mutate circostanze assunte nel processo valutativo i cui effetti avrebbero dovuto esseri considerati in quanto potenzialmente incidenti sulla valutazione.

13. CONCLUSIONI

In esito alle considerazioni svolte nella presente perizia e in esecuzione dell'incarico ricevuto, il sottoscritto Dottor Oreste Antonio Antignano – anche per gli effetti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 448 del 28.12.2001, dall'articolo 2, 2° comma, del D.L. n. 282 del 24.12.2002, convertito nella Legge n. 27 del 21.2.2003 e come modificato dall'art. 1, commi 1122 - 1123, della Legge n. 178 del 30.12.2020 – attesta che il valore dell'intero patrimonio sociale dell'Associazione "COMPAGNIA TEATRALE 'LA BOTTE E IL CILINDRO'", alla data del 31 dicembre 2022, può essere individuato in un intervallo compreso tra € 516.000,00 ed € 517.000, 00 con un valore di riferimento di

Euro 517mila/00.

Quanto sopra viene asseverato con giuramento.

Sassari, 15 gennaio 2023.

Dott. Oreste Antonio ANTIGNANO

Oreste Antonio Antignano

[Handwritten signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Sassari, li 21 febbraio 2023